



STATUTO

dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale Associazione di Promozione Sociale**
"E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S."

Articolo 1- DENOMINAZIONE E SEDE

E' Costituita, nell'ambito dell'E.N.D.A.S. - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA ETS - APS" (di seguito in breve "ENDAS APS Nazionale"), secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seg. dello Statuto ENDAS Nazionale, ai sensi del Codice civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (di seguito anche solo CTS). **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale Associazione di Promozione Sociale**, (di seguito **"E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S."**) assume la qualifica di articolazione territoriale di E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS-APS.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. opera attraverso gli Enti non commerciali, gli Enti del Terzo Settore, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Cooperative sociali, le Pro Loco, le Imprese Sociali, le guardie ambientali e zoofile ad essa affiliati e le delegazioni a tale scopo istituite.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione del Comitato dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione del Comitato nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Essa ha durata illimitata.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. ha sede legale in via MADONNA DELLA RENA, 3 nel comune di BARI (BA). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Comitato Provinciale, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Comitato Provinciale.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S., si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2 – IDENTITA' ASSOCIATIVA

In qualità di struttura territoriale di E.N.D.A.S. APS Nazionale, **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale, la tutela degli interessi dei lavoratori nonché la

socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. Nel settore sportivo, il Comitato **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**, al pari dell'ENDAS APS Nazionale, ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del 'fair play', e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** svolge, senza scopi di lucro, attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. realizza le proprie finalità istituzionali avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. articolazione dell'ENDAS APS Nazionale, opera in piena autonomia e responsabilità giuridica e patrimoniale. Il presente statuto provinciale si conforma, per quanto applicabile, allo statuto nazionale dell'ENDAS APS, ai Regolamenti e ai Provvedimenti dell'ENDAS APS Nazionale. Tuttavia, alcune disposizioni specifiche sono state adattate per rispondere alle esigenze e alle peculiarità locali. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto nazionale, prevalgono le disposizioni dello statuto nazionale, salvo diversa indicazione espressa.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. si qualifica come articolazione territoriale dell'Ente di Promozione Sportiva ENDAS APS Nazionale, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive e Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. si conforma, per quanto di propria competenza, altresì alle Norme Sportive Antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti del CONI, del CIP e del CIO.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. persegue le seguenti finalità:

- organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
- sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;

- accoglie e promuove esperienze di volontariato;
- finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di Interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.m m.i i. favorendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia (art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs n. 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t) del D.Lgs n. 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs n. 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm. ii. (art. 5, comma 1, lett. w) del D.Lgs n. 117/2017).

Può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Provinciale.

Può svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del CTS.

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, dell'ENDAS nazionale quale ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Articolo 4 - PARTENARIATI E PROTOCOLLI D'INTESA

E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. articolazione dell'ENDAS APS Nazionale, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati del proprio territorio che svolgono attività non contrastanti con quelle dell'ENDAS, nel rispetto dello Statuto ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale.

Articolo 5 - ATTIVITA' EDITORIALE E PERIODICO UFFICIALE

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'ENDAS LECCE A.P.S. A.S.D. può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi e/o società.

La comunicazione dell'Ente, comunque effettuata, a livello nazionale e territoriale, è a diretta emanazione del Presidente Nazionale che ne stabilisce le linee guida, immagine e segni distintivi per l'intero territorio nazionale.

Articolo 6 - ASSOCIATI

Possono associarsi all' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Promozione Sociale, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativo, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le guardie ambientali, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 3 del presente Statuto, gli enti del Terzo settore ed altri enti, senza scopo di lucro, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa nel territorio di competenza dell'ENDAS Puglia APS. Gli associati conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dello Statuto ENDAS Nazionale, dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dall' E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale.

La domanda di ammissione viene presentata dai soggetti collettivi aventi sede legale nel territorio regionale di competenza dell'ENDAS Regionale.

Il Comitato Regionale delega disgiuntamente propri componenti ad accogliere le domande di ammissione degli associati, le quali successivamente vengono inoltrate alla Segreteria Nazionale, al

fini dell'accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, attraverso la piattaforma on-line predisposta dall'Ente.

L'ammissione come associato da parte della Giunta Esecutiva Nazionale dell'ENDAS APS determina automaticamente, per gli enti istanti aventi sede operative nel territorio di competenza di ogni provincia il perfezionamento del vincolo associativo nel Comitato Provinciale.

Gli Organi territoriali hanno l'onere della verifica ed acquisizione dei dati degli associati e ne sono responsabili della congruità.

Esclusivamente nel settore sportivo ed in presenza di circuiti già organizzati, possono essere previste agevolazioni per le affiliazioni con accordi di livello regionale o provinciale, con forme di tesseramento differenziate; la quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione gli associati partecipano all'attività dell'Ente attraverso le strutture di base, gli enti territoriali provinciali e l'**E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**

La validità della qualità di associato si considera efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione. Qualora il Dirigente delegato ritenga che non possa essere accolta la domanda di ammissione del socio, dovrà richiedere la convocazione del Comitato Regionale per valutare collegialmente la richiesta. L'accettazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, dovranno essere comunicati all'aspirante socio a mezzo posta elettronica entro trenta giorni.

Avverso il diniego di accettazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre ricorso entro trenta giorni al Comitato Provinciale e in subordine entro i successivi trenta giorni alla Giunta Esecutiva Nazionale ENDAS.

Le persone fisiche aderiscono all'**E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** attraverso il tesseramento presentato presso una struttura di base (Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o Società o Associazione Sportiva Dilettantistica) che trasmette la domanda all'ente territoriale provinciale ai fini del perfezionamento tramite i livelli superiori. Esse sono destinatarie delle attività sportive e assumono la qualità di:

Tesserati per ENDAS e i relativi Comitati territoriali provinciali e Comitato Regionale;

Associati degli enti affiliati a ENDAS (es. associati delle ASD/SSD affiliate a ENDAS).

L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**, in quanto articolazione territoriale di ENDAS APS Nazionale, provvede alle verifiche necessarie ai fini del riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, previa valutazione di conformità dei relativi statuti all'art.7 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

L'adesione all' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, decesso.

Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto.

Le modalità e le condizioni di adesione all' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente prevista dal

presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto ENDAS APS Nazionale e dai Regolamenti ENDAS APS Nazionale e dai deliberati degli organi statutari ENDAS APS Nazionale.

La tessera ha validità di 365 giorni dalla data di attivazione e l'affiliazione per tutte le attività ha validità di n.1 anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di adesione. Eventuali rettifiche sulla validità non comportano modifica Statutaria e sono disposte con delibera della Giunta Nazionale, successivamente comunicata agli Enti territoriali.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 - ASSOCIATO: DIRITTI E DOVERI

Il rapporto associativo è retto dai principi di uniformità, effettività, democrazia, uguaglianza e pari opportunità.

La qualifica di associato, dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste;

- a partecipare all'elezione degli organi statutari e alla approvazione a modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali, secondo il principio di libera elezione quanto all'elettorato attivo e passivo;

- di accedere ai libri sociali, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, mediante richiesta da presentare al Presidente ovvero al Comitato Provinciale e al Comitato Regionale.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 6 tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.

Possono essere delegati al Congresso Regionale, e/o essere eletti negli organi statutari dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**, solo persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento.

Tutti gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari ENDAS APS Nazionale e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;

- ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ENDAS e/o derivanti dall'attività svolta.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;

- decadenza per morosità deliberata dal Comitato Provinciale. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo dell'affiliazione entro i termini annualmente previsti;

- esclusione che potrà essere deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale ENDAS qualora venga constatato:

un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Ente, l'inosservanza dello Statuto, dello Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione

Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e dei Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari dell'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale;

l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, dallo Statuto E.n.d.a.s. - Ente Nazionale; Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, dai Regolamenti E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS e dagli atti emanati dagli organi statutari dell'E.n.d.d.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'ENDAS;

- scioglimento dell'ente.

Per gli associati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto e con lo Statuto dell'ENDAS APS Nazionale o con le norme di legge vigenti in materia.

La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Ente e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

Le procedure della Sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dallo Statuto ENDAS APS Nazionale e dal Regolamento ENDAS APS Nazionale.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**

Articolo 9 - LE FUNZIONI E I COMPITI

L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**, articolazione di ENDAS Nazionale, è la sede della promozione e dello sviluppo delle attività e delle politiche dell'Ente, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati del territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali ENDAS. Rappresenta l'ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio provinciale di riferimento.

Articolo 10 - ORGANI

Sono organi dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**:

- il Congresso Regionale;
 - il Comitato Regionale;
 - il Presidente Regionale;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti,
 - L'Organo di Controllo ETS - APS (organo eventuale) il quale al verificarsi dei presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore assume anche le funzioni previste per il Revisore legale.
- L'elezione degli Organi dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Le variazioni degli organi statutari dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** vanno trasmesse all'E.n.d.a.s. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale secondo tempi e modalità stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale oltreché alle Amministrazioni di competenza.

Articolo 11- IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è l'organo sovrano dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** rappresenta le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza e si svolge prima del Congresso Nazionale, come da regolamento nazionale approvato ed in vigore. Il Congresso Regionale può essere Ordinario e Straordinario è composto dai Delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i rappresentanti degli Affiliati secondo quanto previsto dal regolamento elettorale e congressuale all'uopo adottati.

Ciascun Delegato ha diritto ad un voto e non può acquisire deleghe secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto ENDAS APS Nazionale.

Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dal Comitato Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica, almeno venti giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

E' possibile l'intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Congresso Regionale Ordinario:

- elegge e revoca con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale nonché il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- elegge i Delegati al Congresso Nazionale;
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo;

Il Congresso Regionale Straordinario:

- elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri del Comitato Regionale;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le quali non possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto nazionale;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, tenendo conto delle norme contenute nello Statuto nazionale;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Il Congresso Regionale Ordinario è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a ventiquattro ore.

Il Congresso per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei rappresentanti aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti aventi diritto al voto e il Congresso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

Articolo 12 - IL COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è l'organo di amministrazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, eletti dal Congresso Regionale. I membri del Comitato Regionale rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti affiliati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Comitato Regionale e, il Vicepresidente, cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Regionale Straordinario, per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni dall'evento che ha determinato l'impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del medesimo e del Comitato Regionale. Essi resteranno in carica, in regime di prorogatio, curando l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Regionale Straordinario per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al precedente comma.

Qualora il Presidente sia dichiaratamente impossibilitato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione, questi verrà sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni contemporanee - in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni - della metà più uno dei componenti del Comitato Regionale, si avrà la decadenza del Comitato stesso e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Regionale straordinario.

La decadenza del Presidente e del Comitato Regionale non si estende al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ove previsto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Il Comitato Regionale:

- nomina al suo interno un Segretario ed un Vicepresidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Regionale;
- cura, promuove, organizza e disciplina l'attività sociale sul territorio provinciale di competenza secondo le linee di indirizzo fissate dal Congresso Regionale;
- predispone il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Congresso;
- delibera sull'eventuale rigetto delle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione amministrando i fondi nel rispetto del presente Statuto e secondo quanto previsto nello Statuto di ENDAS Nazionale e dal Regolamento Contabile Nazionale dell'ENDAS Nazionale;
- raccoglie le domande di adesione, tesseramento e affiliazione, le istruisce e inoltra al Comitato Nazionale;
- cura che le affiliate nel territorio regionale, siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente.

Il Comitato Regionale è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in caso ulteriore assenza o impedimento, dal membro più anziano.

È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente Regionale o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto non è delegabile.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Regionale, pertanto, deve ricevere comunicazione della convocazione delle riunioni.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in un apposito Registro una cui copia, se richiesta, viene inviata alla Segreteria Nazionale ENDAS APS.

ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente è eletto dal Congresso Regionale ha il compito di presiedere il Comitato Regionale e il Congresso Regionale, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Regionale, e coordina attività dell' E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell' E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S. di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in caso di ulteriore assenza o impedimento, dal membro più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta a chi fa le veci del Presidente convocare entro 30 giorni il Congresso Regionale in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Regionale e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Regionale per la ratifica del suo operato.

Articolo 14 - RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

Su decisione del rispettivo Organo statutario è ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano in Videoconferenza.

Le riunioni svolte con collegamenti in videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo il proprio voto.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il Segretario.

Articolo 15 - IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti dal Congresso Regionale fra persone esperte in materie contabili, con preferenza tra Ragionieri e Dottori commercialisti. Ha funzioni di controllo amministrativo e contabile dell'ENDAS Regionale A.P.S. A.S.D., di controllo della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Comitato Regionale, senza diritto di voto, e/ predispone la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Il Collegio resta in carica per la durata del Comitato Regionale e i suoi membri possono essere rieletti.

Qualora sussistano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. gs. 117/2017, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti funge anche da Organo di Controllo.

Articolo 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO ETS - APS

È nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato dal Congresso Regionale:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Comitato Regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - VOLONTARI E LAVORATORI

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, il Congresso Regionale si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ex art. 35 del CTS.

Per loro libera scelta, i volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Regionale dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Comitato Regionale che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alle disposizioni di legge vigenti.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**

Articolo 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed Immobili, comunque appartenenti all' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** ha piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, soggettività giuridica, e risponde, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

È fatto divieto all' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si osserva l'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 19 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Sono fonti di finanziamento, per quanto di competenza dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.**:

- i proventi del Tesseramento;
- le quote di affiliazione;
- gli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- i beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- i contributi pubblici;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) di gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, sono predisposti e redatti dal Comitato Provinciale e approvati dal Congresso Regionale secondo lo schema approvato con apposito regolamento nel rispetto dell'articolo 13 e 14 del Codice del Terzo settore. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta dell'Organo di controllo competente secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal comitato, deve essere trasmesso al livello Nazionale.

L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale previste dal presente Statuto.

Articolo 21 - REGOLAMENTI

L' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** stabilisce con dei Regolamenti le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività, nonché le loro eventuali modifiche ed integrazioni, tenuto conto per quanto applicabili anche dei Regolamenti Nazionali.

In caso di conflitto tra le disposizioni del Regolamento Provinciale e quelle del Regolamento Nazionale, prevalgono le disposizioni del Regolamento Nazionale, salvo diversa indicazione espressa.

I Regolamenti in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto al voto.

Tutti i componenti delle Società, delle Associazioni Sportive, dei Circoli e delle Affiliate di tutti i settori, a qualsiasi titolo facciano parte delle stesse sono obbligati a rispettare le norme dettate dall'Ordinamento sportivo, nonché quanto disposto dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e dal Codice Etico adottato dall'E.N.D.A.S. Nazionale APS.

Articolo 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Regionale Straordinario in prima convocazione con la presenza del tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il Congresso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Articolo 23 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** può essere deliberato dal Congresso Regionale Straordinario alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** è nominato, previa consultazione con l'E.n.d.a.s. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e sportiva ETS - APS Nazionale, un liquidatore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro soggetto appartenente all'ENDAS dotato della qualifica di ente del Terzo settore.

Articolo 24 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

La carica di Presidente dell' **E.N.D.A.S. PUGLIA Comitato Regionale A.P.S.** è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva in organismi sportivi riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS).

È fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regionali e provinciali/zonali nell' Ente, di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'ENDAS aventi finalità ad essa analoghe o Similari.

La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'ENDAS Puglia APS e con incarichi elettivi e non presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva presso altri organismi similari all'ENDAS a tutti i livelli.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.

La funzione di componente degli Organi sociali, così come l'assunzione e la gestione di incarichi, a qualunque titolo in ambito ENDAS, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'Ente, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con ENDAS a tutti i livelli, il CONI e ogni altro organismo riconosciuto dal CONI stesso.

La carica di Presidente e di componente del Comitato Regionale, non può essere ricoperta da chi ha riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle eventuali variazioni (c.d. Codice del Terzo Settore), nonché allo Statuto ENDAS APS Nazionale ed ai Regolamenti ENDAS APS Nazionale da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti in quanto parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

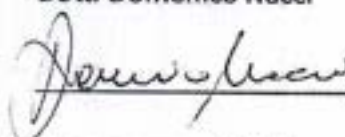
Il presidente del Congresso

Sig. Pietro Lapomarda



Il segretario

Dott. Domenico Nacci



APPROVATO CON VERBALE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 18/01/2025

